Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

TTPCP – PANORAMICA

Edizione 2017

CONTENUTO

1 Introduzione 2
2 Calcolo della TTPCP 3
3 I mezzi ausiliari per la rilevazione 4
3.1 Visione generale 4
3.2 L'apparecchio di rilevazione Emotach® 4
3.3 La carta d'identificazione e il terminale di trattamento 6
4 Dai dati alla fattura 6
5 Restituzioni e agevolazioni 7
6 I controlli 7
7 L'interoperabilità 8
8 Contatti / informazioni 8

1 Introduzione

Dal 1º gennaio 2001 in Svizzera viene riscossa la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). La TTPCP, che si basa su una legge approvata a larga maggioranza nella votazione popolare del mese di settembre 1998, sostituì la tassa forfetaria sul traffico pesante in vigore dal 1985.

Alla tassa soggiacciono tutti i veicoli svizzeri ed esteri destinati al trasporto di merci di un peso totale massimo ammesso superiore a 3,5 tonnellate che circolano sull'intera rete delle strade pubbliche svizzere.

L'importo della tassa dipende dai chilometri percorsi, dal peso totale massimo ammesso e dai valori di emissione (classe EURO) del veicolo. A partire dal 1 gennaio 2017 la tariffa ammonta tra 2.28 e 3.10 ct per tkm. Viene così raggiunto un guadagno totale di ca. 1.6 mia di franchi all'anno.

I chilometri percorsi in Svizzera vengono rilevati dal tachigrafo. Tale strumento si trova praticamente in tutti i veicoli assoggettati alla tassa. I rimorchi non vengono tassati separatamente, bensì insieme al veicolo trattore. Per le combinazioni di veicoli la tariffa si calcola in base al peso massimo ammesso sulle strade svizzere. Esso può essere inferiore alla somma dei pesi totali massimi del veicolo trattore e del rimorchio in quanto dipende anche dalle caratteristiche del veicolo trattore e dai limiti di peso nazionali generali. Il limite nazionale è di 40 tonnellate.

La persona assoggettata al pagamento della tassa è obbligata a collaborare. I detentori svizzeri di veicoli dichiarano regolarmente i chilometri percorsi alla Direzione generale delle dogane. I conducenti esteri effettuano la dichiarazione presso l'ufficio doganale quando escono dalla Svizzera. La tassa viene pagata in contanti all'uscita oppure addebitata periodicamente su un conto o una carta carburante del detentore del veicolo.

Il detentore (per i veicoli esteri anche il conducente) è responsabile della corretta dichiarazione nonché del buon funzionamento dell'apparecchio di rilevazione che registra i dati rilevanti per la tassa. Tali disposizioni derivano dall'obbligo di collaborare della persona assoggettata alla tassa.

I veicoli pesanti per il trasporto di persone, p.es. gli autobus, sono esonerati dalla tassa commisurata alle prestazioni. Essi sono assoggettati alla tassa forfetaria. Certi veicoli (militare, polizia, pompieri, ecc.) sono esonerati dalla tassa.

Il sistema di riscossione della TTPCP viene gestito dall'amministrazione delle dogane in collaborazione con gli uffici cantonali della circolazione stradale, i detentori dei veicoli e le officine di montaggio.

I costi d'investimento per le autorità svizzere sono ammontati complessivamente a circa 290 milioni di CHF e hanno coperto lo sviluppo (sistema di riscossione, apparecchio di rilevazione, ecc.), l'acquisto e la costruzione dell'infrastruttura necessaria lungo la strada (impianti di radiofari e sistema di base) nonché l'acquisto degli apparecchi di rilevazione.

I costi annuali relativi all'esercizio, alla manutenzione e al personale supplementare rappresentano circa il 5 - 6 % degli introiti complessivi, dunque relativamente poco rispetto ad altri sistemi elettronici di riscossione delle tasse.

2 Calcolo della TTPCP

La TTPCP è calcolata in base ai chilometri percorsi, al peso totale menzionato nella licenza di circolazione nonché al fattore inquinante del veicolo trattore.

Aliquote valide:

	Categoria fiscale 1				Categoria fiscale 2		Categoria fiscale 3
Norme d'emissione	EURO 0	EURO 1	EURO 2*	EURO 3*	EURO 4	EURO 5	EURO 6
Tassa per t e km	3,10 ct./tkm				2,69 ct./tkm		2,28 ct./tkm

* 2,79 Rp./tkm per i veicoli con un sistema di filtro antiparticolato

Il peso determinante per la riscossione della TTPCP è quello corrispondente alla variante inferiore tra le tre possibilità menzionate qui appresso:

- Peso totale del veicolo trattore addizionato al peso totale del rimorchio – trattandosi di trattori a sella: peso a vuoto del trattore a sella addizionato al peso totale del semirimorchio – *oppure*
- Peso totale del convoglio *oppure*
- Limite di peso nazionale (40 tonnellate)

Esempi di calcolo:

Livello tariffale in ct.				**Km percorsi**		**Peso determinante [1] veicolo trattore e rimorchio**		**Tassa in CHF**
1	**2**	**3**						
3.10			X	300	X	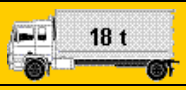	18 t	**167.40**
	2.69		X	300	X		34 t	**274.40**
		2.28	X	300	X	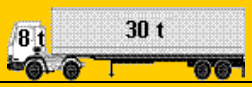	38 t [2]	**259.90**
		2.28	X	300	X		40 t [3]	**273.60**

Tariffa per tonnellata-chilometro (t/km)
Livello 1 = Categoria fiscale 1 (corrisponde al livello d'emissione EURO 0 / 1 / 2 / 3)
Livello 2 = Categoria fiscale 2 (corrisponde al livello d'emissione EURO 4 / 5)
Livello 3 = Categoria fiscale 3 (corrisponde al livello d'emissione EURO 6)

Chilometri percorsi su strade pubbliche in Svizzera e/o nel Principato di Liechtenstein

[1] Peso determinante: = peso totale massimo autorizzato secondo licenza di circolazione. Trattandosi di combinazioni di veicoli (con rimorchio) i rispettivi pesi totali autorizzati vengono addizionati.
[2] Trattandosi di autoarticolati immatricolati separatamente: = peso a vuoto del trattore a sella e peso totale autorizzato del semirimorchio
[3] Il limite di peso nazionale è di 40t (è quindi tale limite che fa stato per la risc. della tassa)

3 I mezzi ausiliari per la rilevazione

3.1 Visione generale

Tutti i **veicoli svizzeri** assoggettati alla tassa devono essere muniti di un apparecchio di rilevazione. Tale obbligo concerne circa 55'000 autocarri. Una deroga all'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione è concessa solo in pochi casi debitamente motivati.

I **veicoli esteri** vengono registrati all'atto del primo passaggio del confine e ricevono una carta d'identificazione (carta ID) specifica al veicolo, la quale consente in seguito di effettuare gli sdoganamenti in modo semplice e rapido. Se lo desiderano, anche i detentori esteri possono munire i propri veicoli di un apparecchio di rilevazione.

Veicoli svizzeri		Veicoli esteri	
Muniti di un apparecchio di rilevazione per principio		Per principio uso della carta ID e terminale di trattamento	
In casi eccezionali e autorizzati: Dichiarazione della prestazione di chilometraggio con formulario		Muniti di un apparecchio di rilevazione volontariamente	

3.2 L'apparecchio di rilevazione Emotach®

Mediante un collegamento elettrico con il tachigrafo l'apparecchio di rilevazione registra automaticamente i chilometri percorsi sul territorio svizzero. Tale sistema di rilevamento viene completato da un sistema di posizionamento supportato dal satellite (mediante GPS) e da un sensore di movimento. Queste due componenti consentono di verificare se il segnale del tachigrafo è interrotto o contraffatto. L'apparecchio può essere montato solo presso un'officina di montaggio autorizzata.

All’atto del passaggio del confine il rilevamento dei chilometri viene automaticamente attivato o disattivato mediante un collegamento a microonde a breve raggio. A tale scopo presso i passaggi di confine sono installati dei radiofari sopra la carreggiata. Questa tecnologia, nota con la sigla DSRC (Dedicated Short-Range Communication), è utilizzata a livello europeo per il rilevamento elettronico delle prestazioni.

Il conducente deve dichiarare nell’apparecchio di rilevazione l’aggancio e lo sgancio di un rimorchio. Per far ciò egli può inserire nell’apparecchio una carta chip con i dati del rimorchio, effettuare una selezione da una lista di rimorchi precedentemente utilizzati o rilevare manualmente i dati del rimorchio mediante la tastiera.

La dichiarazione del rimorchio è possibile solo quando il veicolo è fermo. L’apparecchio di rilevazione registra l’ora, la data, il peso massimo ammesso del rimorchio e il chilometraggio. L’apparecchio dispone inoltre di un semplice sistema di riconoscimento del rimorchio che ricorda al conducente di effettuare la dichiarazione qualora egli se ne fosse dimenticato.

Per motivi di controllo l’apparecchio di rilevazione montato sul parabrezza è munito di un segnale luminoso visibile dall'esterno. Grazie ad esso è possibile verificare se l'apparecchio è in funzione oppure se il rimorchio è stato dichiarato.

I costi d’acquisto per un apparecchio di rilevazione ascendono a circa. 1'000.-- CHF. Per il **primo equipaggiamento**, la Direzione generale delle dogane consegna gratuitamente un apparecchio per ogni veicolo assoggettato all’obbligo del montaggio. Anche la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi dal punto di vista tecnico è gratuita. Le spese di montaggio per il primo equipaggiamento, comprese tra 300.-- e 700.-- CHF a seconda del genere di veicolo, sono a carico del detentore. In caso di difetti tecnici la Direzione generale delle dogane si assume i costi dei lavori di sostituzione, sotto forma di un importo forfetario.

I detentori svizzeri di veicoli sono obbligati a dichiarare periodicamente alla Direzione generale delle dogane i dati registrati dall’apparecchio di rilevazione. Per far ciò essi copiano i dati su una carta chip di dichiarazione e la inviano per posta alla Direzione generale delle dogane. In alternativa, essi possono leggere i dati della carta chip anche sul proprio computer e trasmettere la dichiarazione per e-mail (dichiarazione via Internet).

I detentori all’estero possono volontariamente equipaggiare il loro veicolo con un apparecchio di rilevazione (On-Board-Unit). Per poter montare l’apparecchio il detentore deve usarlo in maniera corretta e deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- Apertura di un conto TTPCP alla Direzione generale delle dogane
- Prestazione di una sufficiente garanzia
- Montaggio di un apparecchio di rilevazione a spese proprie in un officina autorizzata (servizio d’accettazione) in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

I dati di dichiarazione vengono trasmessi direttamente ad ogni uscita (comunicazione tramite le antenne) e la tassa viene fatturata mensilmente.

3.3 La carta d'identificazione e il terminale di trattamento

All'atto della prima entrata in Svizzera per i veicoli esteri senza apparecchio di rilevazione vanno registrati i dati rilevanti per la tassa quali la targa di controllo, la sigla del paese, il detentore del veicolo, il peso massimo ammesso, la categoria di emissione e le indicazioni relative alla fatturazione.

Tali informazioni, dopo essere state comprovate dal conducente, vengono registrate in una banca di dati centrale. In seguito il conducente riceve una carta d'identificazione (ID-Card) per il veicolo.

All'atto di ogni entrata seguente il conducente deve recarsi presso il terminale di trattamento, inserire la ID-Card e dichiarare il chilometraggio nonché lo stato del rimorchio.

Il nome dell'ufficio doganale, la data e l'ora dell'entrata in Svizzera vengono completati automaticamente.

Al termine dell'operazione il conducente sceglie il mezzo di pagamento. Vengono maggiormente utilizzate le carte-carburante di momentaneamente 16 diversi fornitori, verificate online presso il terminale. Vi è anche la possibilità di aprire un conto speciale TTPCP presso l'amministrazione delle dogane oppure di pagare in contanti.

Le indicazioni sono trasmesse al calcolatore centrale. Il conducente riceve un giustificativo in doppio esemplare: uno è destinato allo sdoganamento all'uscita, l'altro rimane al conducente.

La modalità di sdoganamento all'uscita dipende dal genere di pagamento. Se esso è garantito (ovvero se è avvenuto mediante carta-carburante o conto TTPCP), il conducente deve solo completare il giustificativo ricevuto all'entrata con l'indicazione del chilometraggio all'uscita e la sua firma, quindi consegnarlo all'autorità doganale. Egli deve scendere dal veicolo solamente se deve pagare la tassa in contanti.

4 Dai dati alla fattura

I cantoni sostengono considerevolmente la dogana svizzera. Essi riscuotono la tassa sui veicoli che vi sono assoggettati forfetariamente (p. es. autobus). Per i veicoli soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni essi registrano risp. mutano i relativi dati e li trasmettono al sistema informatico accentrato dell'Amministrazione delle dogane (SI TTPCP). Quest'ultimo è il centro nevralgico della riscossione della TTPCP ove convergono tutte le operazioni di registrazione, controllo e fatturazione.

Il periodo di tassazione è il mese civile. All'inizio del mese successivo il detentore assoggettato alla tassa deve quindi leggere dall'apparecchio di rilevazione i dati concernenti la prestazione chilometrica con una carta chip (carta di dichiarazione). La notifica alla dogana può

essere effettuata inviando la carta (per posta) oppure trasmettendo direttamente i dati via modem/Internet. Il detentore può anche utilizzare i dati per la gestione del suo parco veicoli. I dati relativi al chilometraggio trasmessi sulla carta chip o elettronicamente (dichiarazione) sono ripresi dal SI TTPCP che li sottopone ad un esame di plausibilità. Dopo esser stati controllati ed eventualmente rettificati essi costituiscono la base per il calcolo della tassa e la relativa fatturazione. La tassa diventa esigibile 60 giorni dopo la fine del periodo di tassazione e dev'essere pagata entro 30 giorni.

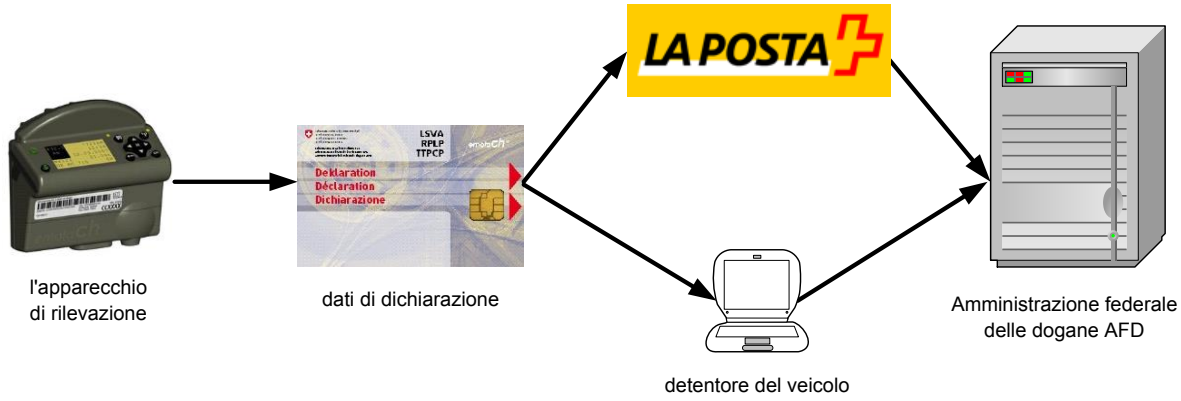

5 Restituzioni e agevolazioni

- corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA)
- trasporti di legname greggio
- trasporti di latte alla rinfusa
- trasporti di animali di reddito

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Internet www.ttpcp.ch

6 I controlli

I veicoli nazionali possono circolare a lungo in Svizzera senza mai giungere al confine. Per garantire l'esattezza delle dichiarazioni, nell'apparecchio di rilevazione sono stati integrati dei sistemi di sicurezza quali ad esempio un sensore di movimento, un ricevitore GPS nonché un collegamento elettronico dell'apparecchio con il veicolo.

Inoltre l'amministrazione doganale controlla l'esattezza della dichiarazione TTPCP tramite dei controlli stazionari e mobili nella circolazione. Gli impianti fissi di controllo sulla rete autostradale svizzera (per il momento sono 27) rilevano i dati dall'apparecchio di rilevazione tramite il collegamento DSRC e li confrontano automaticamente con i dati registrati elettronicamente dall'impianto (targa di controllo, lunghezza del veicolo, ecc).

I veicoli esteri risp. i veicoli che non hanno un apparecchio di rilevazione vengono riconosciuti dalla targa di controllo. Un veicolo inserito nel resto della rete stradale può essere inserito

indipendentemente dal luogo. I dati rilevati dai controlli stazionari e mobili fluiscono nel sistema informatico TTPCP centrale per il trattamento e punizione di eventuali infrazioni.

Anche il corpo di polizia cantonale effettua a loro parere dei controlli a favore della TTPCP. Questi controlli sono spesso combinati con ulteriori provvedimenti per il controllo del traffico pesante (tempo di lavoro e di riposo, pesi, alcool, ecc.).

7 L'interoperabilità

L'apparecchio di rilevazione TTPCP può essere impiegato anche in Austria data la comune tecnologia DSRC. Per contro, per la riscossione della TTPCP non è possibile impiegare le apparecchiature di bordo di sistemi di pedaggio esteri, a causa della mancante funzione per rilevare la distanza.

Il sistema TTPCP verrà ampliato in modo tale che la TTPCP sarà compatibile con il servizio europeo di telepedaggio (SET) e dal 2020 sarà possibile rilevare e versare la TTPCP mediante il SET per i veicoli immatricolati all'estero. Nel SET il detentore del veicolo sarà cliente del fornitore del SET di sua scelta, il quale deve però essere autorizzato per il singolo sistema di pedaggio. Il fornitore del SET è l'unico interlocutore e partner contrattuale del detentore del veicolo, con il cui aiuto detto detentore, oltre alla TTPCP, può pagare il pedaggio anche in altri sistemi in Europa. Il fornitore del SET munisce i propri clienti di un'apparecchiatura di bordo omologata e interoperabile.

I detentori di veicoli che non dispongono di un apparecchio di rilevazione TTPCP e che non intendono avvalersi del servizio interoperabile di un fornitore del SET possono continuare a utilizzare il terminale TTPCP presso i valichi di confine.

8 Contatti / informazioni

Ulteriori informazioni come anche i nostri dati di contatto sono disponibili nel sito Internet www.ttpcp.ch.